



PR Calabria FESR FSE+ 2021-2027

Circolare Operativa per il rispetto del principio del “Non Arrecare Danno Significativo” (DNSH)

9 luglio 2024



Sommario

Premessa	3
1 “DNSH” in fase di Programmazione	3
2 Applicazione del principio DNSH in fase di selezione.....	4
2.1 Verifica per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento	4
2.2 Valutazione e inserimento degli esiti nella scheda parere	5
3 Valutazione DNSH in fase di attuazione (avvisi, bandi e procedure di appalto)	6
4 Applicazione del principio in fase di controllo di primo livello	8
5 Allegati.....	8



Premessa

La presente circolare intende proporre indicazioni procedurali circa la verifica a cura delle competenti strutture dipartimentali e/o dei potenziali Beneficiari del rispetto del principio “DNSH”, che afferma che, nel contesto della lotta ai cambiamenti climatici, i fondi dovrebbero sostenere attività che rispettino gli standard e le priorità in materia di clima e ambiente dell'Unione e non dovrebbero danneggiare in modo significativo gli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Il presente documento intende, inoltre, chiarire, in funzione delle differenti fasi del Programma Regionale (programmazione, selezione delle operazioni, attuazione e controlli), gli adempimenti finalizzati alla verifica del principio DNSH.

Sebbene l'analisi del Principio “DNSH” per la fase di programmazione sia già stata espletata e non comporti alcun adempimento per i dipartimenti e i beneficiari, viene comunque trattata nel documento in quanto, in caso di mancanza di effetti significativi, la valutazione condotta sulle azioni del programma scaturita durante la fase di Vas andrà comunque richiamata.

La presente circolare, infine, non introduce nuove metodologie per la valutazione del principio DNSH, ma si limita a rendere più fruibili le indicazioni che derivano dalle diverse fonti giuridiche nazionali ed europee, mutuando le indicazioni contenute nei seguenti documenti:

1. Allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, “Verifica principio DNSH” settembre 2022 scaricabile al seguente link: <https://calabriaeuropa.regione.calabria.it/programmazione-2021-2027/principio-dnsh/>
2. Aggiornamento della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024 scaricabile al seguente link: https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/
3. Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC scaricabili al seguente link: https://www.mit.gov.it/nfsmitgov/files/media/notizia/202201/1.%20Linee_Guida_PFTE.pdf

La presente non si applica alle operazioni del programma cofinanziate dal Fondo FSE+ che per loro natura non si prevede abbiano un impatto ambientale negativo significativo.

1 “DNSH” in fase di Programmazione

In fase di programmazione, nell'ambito del percorso di Valutazione Ambientale Strategica – VAS condotta con il supporto del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NRVVIP) della Regione Calabria, è stato già effettuato un processo di valutazione descritto nel documento “Rapporto Ambientale del PR Calabria FESR-FSE+ 2021-2027 – Verifica del principio del DNSH (settembre 2022), predisposto con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato dall'art. 17 del Regolamento UE n. 2020/852, ai fini della valutazione di conformità del Programma. La valutazione eseguita dal NRVVIP ha considerato puntualmente le singole azioni del PR procedendo a verificare se le stesse fossero riconducibili alle misure del PNRR e ha adottato, laddove possibile, per le azioni del PR, le valutazioni di conformità al principio DNSH effettuate per le misure del PNRR, anche considerando la corrispondenza di più misure del PNRR ad un'azione del PR.

Per le azioni del PR non assimilabili ad alcuna misura del PNRR, si è proceduto a valutare la conformità al principio DNSH con le metodologie della VAS.



Per queste azioni sono state compilate a cura del NRVVIP le schede di verifica riportate nella Sezione 2 - “*Schede di Verifica Azioni non corrispondenti a Misure PNRR*” del sopra citato documento. In esito alla verifica, ad ogni azione del PR è stata associata una delle seguenti categorie, indicate con i numeri da 1 a 4:

1. non si prevede che abbiano un impatto ambientale negativo significativo a causa della loro natura, oppure
2. sono state giudicate compatibili ai sensi Reg. (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF - Recovery and Resilience Facility) oppure
3. sono state giudicate compatibili ai sensi degli orientamenti tecnici RRF (Recovery and Resilience Facility) DNSH”, di cui alla Comunicazione della Commissione (C/2023/111) oppure
4. sono state giudicate compatibili secondo la metodologia degli Stati membri.

La valutazione condotta non ha individuato azioni di Programma che possano indurre un potenziale danno ambientale significativo, secondo i target ambientali del Regolamento sulla tassonomia (Regolamento UE n. 2020/852).

2 Applicazione del principio DNSH in fase di selezione

2.1 Verifica per la selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento

In fase di elaborazione della metodologia dei criteri di selezione, è stato incluso tra i requisiti di ammissibilità il riferimento al rispetto del principio “DNSH” a livello di procedura di attuazione (atto di programmazione, bando/manifestazione di interesse/appalti, etc..) e laddove utile e comunque applicabile, a livello di singola operazione.

In particolare, i dipartimenti regionali, nel momento in cui inoltrano una richiesta di parere di coerenza programmatica, devono, com’è noto, compilare la scheda “*Richiesta di parere di coerenza programmatica e di iscrizione delle somme a bilancio*” allegata al Manuale delle procedure di selezione delle operazioni del PR CALABRIA 2021-27 approvato con DDG n°.2902 del 05/03/2024 e successivamente modificato con DDG n.5370 del 18 aprile 2024. In tale scheda, precisamente nella “*Sezione 3.6*” si chiede di dar conto del rispetto del principio DSNH secondo le procedure di seguito descritte..

Orbene, prima della compilazione di tale sezione si ricorda che ogni Dipartimento, dovrà:

1. Verificare se l’azione del PR CALABRIA su cui ricade l’operazione da finanziare sia riconducibile ad una Misura di investimento del PNRR.
 - a) In caso di esito positivo il Dipartimento potrà operare la valutazione attraverso le prescrizioni contenute per le Misure previste dal PNRR utilizzando come riferimento la guida operativa di cui all’aggiornamento MEF “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente*” - Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024. In particolare, la guida contiene delle check list e n. 34 schede tecniche suddivise per tipologia di investimento (es. *Costruzione di nuovi edifici, Servizi informatici di hosting e cloud, Infrastrutture per il trasporto ferroviario, etc...*).

Esempio a): *Supponiamo che l’intervento da selezionare ricada nell’azione 4.3.1 “Infrastrutture Abitative” del PR Calabria 2021-2027 e preveda come tipologia di investimento la ristrutturazione e riqualificazione di edifici residenziali. Utilizzando la Guida MEF, Circolare RGS n. 22 del 14 maggio 2024, si andranno a consultare le schede tecniche presenti nella citata guida operativa (inserite da pagina 37 in poi), e*



*si andrà ad operare la verifica DNSH applicando le indicazioni riportate nella scheda pertinente alla tipologia di investimento che in questo caso è la **Scheda n. 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali** (pagina 48 Guida MEF). Attraverso tale scheda, i dipartimenti regionali possono effettuare la verifica DNSH tramite le indicazioni riportate per gli obiettivi ambientali di riferimento e la sintesi delle misure di mitigazione individuando i vincoli/requisiti essenziali in base alle caratteristiche dell'operazione e/o della procedura di competenza¹.*

- b) In caso di esito negativo (quando, cioè, l'azione su cui ricade l'intervento non è assimilabile ad alcuna misura del PNRR), andrà valutata la conformità dell'operazione al principio DNSH mutuando le risultanze delle schede di verifica riportate nella Sezione 2 dell'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, "Verifica principio DNSH" settembre 2022. In particolare, all'interno del Rapporto ambientale per tali azioni è stata effettuata una "Valutazione sui sei obiettivi ambientali" al termine della quale vengono eventualmente riportate Indicazioni e orientamenti per la sostenibilità delle azioni ai fini del rispetto del principio DNSH. Il Dipartimento regionale, pertanto, potrà mutuare tali elementi².

***Esempio b):** Supponiamo che l'intervento da selezionare ricada nell'Azione 1.1.3 – "Rafforzamento dell'innovazione delle imprese attraverso la domanda d'innovazione della PA" del PR Calabria 2021-27 e preveda come tipologia di investimento la n. 28 "Trasferimento di tecnologie e cooperazione tra le imprese, i centri di ricerca e il settore dell'istruzione superiore". Utilizzando l'Allegato 4 al Rapporto Ambientale (R.A), "Verifica principio DNSH - Settembre 2022" si andrà a consultare la valutazione sui singoli obiettivi ambientali citati nel "Rapporto" (pag. 29 R.A.) ove è riportata la verifica DNSH. Qualora gli interventi producano impatti su alcuni obiettivi ambientali andranno riportate le prescrizioni inserite per il caso specifico declinate a pagina 31, 32 e 33 del Rapporto Ambientale.*

2. Conseguentemente alla verifica DNSH si potrà compilare la sezione 3.6. della scheda di richiesta parere di coerenza (per istruzioni si rimanda al successivo paragrafo 2.2).

Al fine di facilitare la verifica e l'individuazione immediata delle schede (sia riconducibile al PNRR che non) da applicare al dispositivo di attuazione in funzione dell'Azione del PR 2021-2027 coinvolta e del rispettivo campo di intervento, è riportato in allegato alla presente, una **Matrice di correlazione in formato Excel** (Allegato 1 alla circolare operativa) redatta per tutte le azioni FESR attivate dal programma.

2.2 Valutazione e inserimento degli esiti nella scheda parere

L'istruttoria, per come descritta al paragrafo 2.1, dovrà essere tracciata, al fine di darne evidenza nel fascicolo dell'operazione, attraverso la compilazione a cura dei Dipartimenti regionali del "**Format di scheda di Istruttoria DNSH**" di cui all'**Allegato 2 alla presente circolare**, che dà conto del percorso istruttorio procedimentale..

¹ Rispetto all'utilizzo delle schede PNRR (contenute nella Guida MEF di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024), le indicazioni in esse contenute vanno intese come elementi di spunti/suggerimenti per le verifiche e gli elementi contenuti non devono essere necessariamente presi in carico tutti, ma valutati di volta in volta, o in funzione degli impatti sugli obiettivi ambientali di riferimento.

² Il Dipartimento potrà integrare la valutazione fatta, con le misure riportate nella Sezione 2 dell'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, "Verifica principio DNSH" settembre 2022" utilizzando altresì, qualora per la tipologia di operazioni proposte vi sia una chiara corrispondenza con la tipologia di spesa riportata nella Guida MEF le indicazioni contenute nelle schede tecniche della Guida (Circolare RGS 22 del 14 maggio 2024 in analogia a quanto riportato al punto a) paragrafo 2.1.



L'esito della verifica del rispetto del principio DNSH esplicitato nella scheda istruttoria, ed effettuato sulla scorta delle raccomandazioni contenute nell'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, e/o in alternativa delle schede associabili contenute nella "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente" di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato, n. 22 del 14 maggio 2024., sarà valorizzato attraverso l'inserimento all'interno della "Richiesta di parere di coerenza programmatica" zallegata al Si.Ge.Co.

Ai fini della compilazione della richiesta parere" sezione 3.6" nello spazio dedicato dovrà essere riportato:

Che le attività saranno realizzate in conformità al principio del "non arrecare danno significativo (cd. "Do No Significant Harm" – DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale".

Sulla base della "Mappatura di correlazione fra investimenti riportati nella Guida operativa per il rispetto del DNSH, "Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2022" e/o gli esiti contenuti nell'allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, "Verifica principio DNSH" settembre 2022 l'applicazione del Principio DNSH potrà avvenire attraverso l'adozione delle seguenti prescrizioni riportate:

Indicare Il/i numero/i di scheda di riferimento applicabile/i e/o in alternativa gli esiti per gli obiettivi ambientali contenuti nell'Allegato 4 al Rapporto ambientale del PR Calabria 2021-27;

Riportare eventuali prescrizioni/ e/o misure di mitigazione previste solo per i pertinenti obiettivi ambientali interessati dagli impatti significativi.

Qualora l'analisi non comporti l'applicazione di particolari prescrizioni e/o misure di mitigazione in quanto per la natura dell'operazione si prevede che si abbia un impatto nullo o trascurabile sugli obiettivi ambientali (vedi ad esempio azioni di capacità amministrativa), sarà necessario comunque compilare il "Format di scheda di Istruttoria" di cui all'Allegato 2 alla presente circolare, da inserire nel fascicolo dell'operazione, riportando nella sezione 3.6 della scheda di parere la seguente dicitura:

"le attività previste nell'ambito dell'operazione da ammettere a finanziamento coerentemente a quanto valutato in fase di VAS nell'Allegato 4 al Rapporto Ambientale, "Verifica principio DNSH" settembre 2022 - in relazione alla Azione/i non arrecano danno significativo ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE n. 852/2020:

- **non producono significative emissioni di gas serra (GHG);**
- **non determinano un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;**
- **non risultano dannose per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;**
- **non portano a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;**
- **non determinano un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;**
- **non sono dannose per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea."**

3 Valutazione DNSH in fase di attuazione (avvisi, bandi e procedure di appalto)

Nel caso di attuazione di procedure che prevedono ai fini della selezione delle operazioni l'emanazione di Avvisi, Bandi per operazioni di appalti e/o acquisizione di servizi, sarà necessario che gli Avvisi e le procedure indette riportino esplicito riferimento al principio DNSH prevedendo la seguente dicitura:



“Il presente Avviso/Bando/etc.. si ispira al principio del “non arrecare danno significativo (cd. “Do No Significant Harm” - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali e ostacolare la mitigazione dei cambiamenti climatici, in coerenza con l’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e al principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), teso al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.”

Sulla base della “Mappatura di correlazione fra investimenti riportati nella Guida operativa per il rispetto del DNSH, “Circolare MISE - RGS n. 22 del 14 maggio 2022” e/o gli esiti contenuti nell’allegato 4 al Rapporto Ambientale del PR Calabria 2021-27, “Verifica principio DNSH” settembre 2022 l’applicazione del Principio DNSH potrà avvenire attraverso l’adozione delle seguenti prescrizioni riportate:

Elencare scheda pertinente:

In particolare, sulla base dei vincoli normativi e tecnici contemplati, sono applicate all’appaltatore le seguenti prescrizioni:

Elencare eventuali prescrizioni...

Come già evidenziato precedentemente, sarà necessario operare la fase di verifica del rispetto del Principio secondo quanto riportato al precedente capitolo 2 declinando nel dispositivo emanato eventuali prescrizioni da osservare a cura dell’appaltatore. Inoltre, al fine di assicurare che il beneficiario si attenga alle disposizioni per il rispetto del principio DNSH, tra gli allegati dell’avviso, dovrà essere incluso il modello di autodichiarazione compilato secondo il formato **riportato all’allegato 3** della presente circolare.

Nel caso di intervento a titolarità, l’amministrazione dovrà assicurarsi che l’appaltatore ottemperi alle prescrizioni inserite nella procedura di avviso/gara acquisendo nelle fasi opportune di realizzazione dell’operazione l’eventuale documentazione probatoria.

Nel caso di interventi a regia, tale adempimento dovrà essere espletato a cura dei beneficiari esterni all’amministrazione che come già evidenziato dovranno nei confronti della Regione Calabria trasmettere il modello di autodichiarazione compilato secondo il **format di cui all’allegato 3** al presente documento.

Tuttavia, in caso di opere pubbliche, il beneficiario dovrà allegare una relazione per l’asseverazione del rispetto del principio DNSH al progetto di fattibilità tecnico economica oppure al progetto definitivo (secondo il livello di progettazione raggiunto al momento della presentazione del progetto), per dimostrare che l’intervento rispetta il principio DNSH.

Per quanto riguarda il progetto di fattibilità tecnico economica di lavori pubblici, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIMS), ha pubblicato apposite linee guida, “*Linee Guida del MIMS per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’andamento di contratti pubblici di lavori*” scaricabile al link riportato in “Premessa” al documento. Al paragrafo 3.2.4, le Linee guida prevedono che, tra i vari elaborati debba essere realizzata anche una “**Relazione di sostenibilità dell’opera**”. **Questa relazione include anche l’asseverazione del rispetto del principio DNSH** (capitolo 2 della relazione).

Nei casi in cui sia già stata realizzata la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, si suggerisce comunque di realizzare ex-post questa relazione (allegandola, cioè, al progetto definitivo) per poter rispettare gli adempimenti previsti tanto dalle Linee Guida del MIMS quanto dalla Guida operativa del MEF.



4 Applicazione del principio in fase di controllo di primo livello

Il rispetto delle procedure descritte nella presente circolare e afferenti al principio DNSH e alle eventuali misure di mitigazione applicate, sarà oggetto di controllo di I livello.

5 Allegati

Allegato 1 - Matrice di correlazione per l'applicazione del Principio DNSH

Allegato 2 -Format di Scheda di Istruttoria per la valutazione del Principio DNSH

Allegato 3 – Autodichiarazione rispetto Principio DNSH